

OdV

# Regime Iva delle associazioni di volontariato non iscritte nei registri regionali

di Sebastiano Di Diego\*

Come per l'Ires, anche in materia di Iva, è l'iscrizione o meno nel registro regionale a determinare il regime applicabile alle associazioni di volontariato.

In particolare, mentre per le associazioni iscritte tutte le operazioni compiute sono fuori campo Iva, per quelle non iscritte ciò si verifica soltanto in caso di operazioni prive dei requisiti richiesti dalla normativa Iva.

le **non iscritte** ciò si verifica soltanto in caso di operazioni prive dei requisiti richiesti dalla normativa Iva.

La disciplina applicabile, infatti, è quella generale degli enti non commerciali (Tavola n. 1).

## Requisiti richiesti dalla normativa Iva

L'articolo 1, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce i **presupposti** che devono ricorrere perché una **operazione rientri nella disciplina del tributo**:

*“L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di impresa o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.*


Come per l'Ires, anche in materia di Iva, è **l'iscrizione o meno** nel registro regionale a determinare il **regime applicabile alle associazioni di volontariato**.

In particolare, mentre per le **associazioni iscritte** tutte le operazioni compiute sono **fuori campo Iva**, per quel-

**Tre** quindi sono i **requisiti fondamentali** perché un'operazione rientri nel campo di applicazione dell'Iva:

\* Dottore commercialista in Ancona.

Tavola n. 1 – Regime Iva applicabile



- a) **requisito soggettivo:** l'operazione deve essere posta in essere da un imprenditore (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972) ovvero da un lavoratore autonomo (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972);
- b) **requisito oggettivo:** l'operazione deve consistere in una cessione di beni o in una prestazione di servizi, ai sensi rispettivamente degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1973
- c) **requisito territoriale:** l'operazione deve essere posta in essere nell'ambito del territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 633/1972.

Se manca uno solo dei requisiti sopra indicati l'operazione è fuori campo Iva e, in genere, non è soggetta ad alcun obbligo.

### Requisito soggettivo

L'imposta sul valore aggiunto come detto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese (e nell'esercizio di arti e professioni).

Tranne che per le importazioni, per le quali l'imposta è dovuta a prescindere dalla natura del soggetto (imprenditore, lavoratore autonomo, privato consumatore), per le altre categorie di operazioni imponibili (le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e, tranne alcune fattispecie particolari, gli acquisti comunitari) l'imposizione è collegata al fatto che le **operazioni siano poste in essere da soggetti che svolgono un'attività economica.**

**Anche le associazioni di volontariato non iscritte** possono assumere la veste di soggetti passivi ai fini dell'Iva; possono cioè essere considerate delle imprese.

In particolare, esse, in base all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, assumono tale qualifica, quando svolgono (non importa se in via prevalente o accessoria) **attività commerciali od agricole.**

### Conseguenze dell'esercizio di attività commerciali in via prevalente


Ai fini Iva, non è trascurabile la distinzione tra associazioni che svolgono **in via esclusiva o principale** attività commerciali o agricole e associazioni che svolgono tali attività soltanto **in via accessoria** (Tabola n. 2).

Nel primo caso, tutte le cessioni e le prestazioni di servizi, anche quelle effettuate ai propri soci o associati, si considerano eseguite nell'esercizio di imprese, e quindi rilevanti (cioè tassabili) ai fini Iva.

Nel secondo caso, invece, l'associazione assume la veste di soggetto passivo d'imposta soltanto limitatamente alle attività commerciali o agricole esercitate in via accessoria.

Al riguardo, infatti, il comma 4, dell'art. 4, prevede che "per gli enti (...) che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole".

Tavola n. 2 – **Attività commerciale esercitata in via principale o accessoria**



Tra le operazioni rilevanti ai fini Iva, la stessa norma comprende anche le **operazioni cosiddette interne** (cioè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti) effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni cui danno diritto.

Un'eccezione a questa regola, nel senso che sono irrilevanti ai fini dell'Iva, come vedremo, viene prevista per le operazioni interne poste in essere da associazioni che perseguono particolari finalità.

### Qualificazione fiscale dell'associazione

Da quanto abbiamo detto sopra, è evidente che nell'Iva assume grande rilievo **qualificare correttamente**, da un punto di vista fiscale, **l'associazione di volontariato non iscritta**.

Questa operazione, così come per gli altri enti non profit, deve essere articolata in due fasi:

1. individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'associazione;
2. verifica che lo stesso non sia costituito dall'esercizio di un'attività commerciale o agricola.

Per **oggetto dell'associazione** s'intende l'attività o le attività programmate per la realizzazione del suo scopo. Se l'attività programmata è una sola, l'oggetto si dice **esclusivo**; se le attività sono più di una non ha senso parlare di oggetto esclusivo ma di oggetto **principale**, che consiste nell'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente.

Nel caso di **associazioni residenti**, a cui ci riferiamo in questa sede, l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale va fatta facendo riferimento:

- all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
- ovvero, in mancanza di tali atti o di atti esistenti in forme diverse, all'attività effettivamente esercitata.

Individuato l'oggetto esclusivo o principale, il secondo passo consiste nel verificare che tale oggetto **non sia costituito dall'esercizio di "attività commerciali o agricole"**; e a questo fine occorre fare riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 5, primo periodo, dell'art. 4.

Il primo comma, in particolare, nel definire in linea generale l'esercizio di imprese, descrive indirettamente le caratteristiche che un'attività deve avere per essere considerata commerciale o agricola ai fini Iva.

Innanzitutto, si deve trattare di attività abituale, e su questa regola si basa l'irrilevanza nell'Iva delle attività "occasionali". Inoltre sotto il profilo del contenuto deve rientrare, per essere commerciale, tra le attività di cui all'art. 2195 c.c.; per essere agricola, tra le attività previste nell'art. 2135 c.c.. L'attività commerciale può anche consistere in una attività di prestazione di servizi non rientrante nell'art. 2195 c.c. (es. disbrigo di pratiche amministrative, consulenza, formazione, prestazioni didattiche ecc.) a condizione, però, che sia organizzata in forma d'impresa.

Se l'attività esercitata dall'ente in via esclusiva o principale, non ha i caratteri sopra evidenziati, allora l'ente è non commerciale.

Al contrario, se l'attività svolta è definibile agricola o commerciale, la qualifica è quella di ente commerciale. Ai fini della qualificazione fiscale dell'associazione, grande rilievo ha, poi, anche il comma 5, dell'art. 4. Questo comma, infatti, contiene il seguente **elenco di attività per le quali è presunto** (sempre che siano svolte con abitualità) in modo assoluto il **carattere commerciale**:

- a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
- b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- e) trasporto e deposito di merci;
- f) trasporto di persone;
- g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- h) prestazioni alberghiere o di alloggio;
- i) servizi portuali e aeroportuali;
- l) pubblicità commerciale;
- m) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Pertanto, se una o più di tali attività costituiscono l'oggetto esclusivo o principale dell'associazione, la sua qualificazione come ente commerciale è immediata, in quanto la presunzione di commercialità elimina alla base la necessità di un'indagine approfondita circa la natura dell'attività.

Le associazioni di volontariato non iscritte, in considerazione delle finalità perseguite che si realizzano tipi-

camente attraverso lo svolgimento di attività non commerciali, assumono la veste fiscale di enti non commerciali.

### **Attività nei confronti degli associati**

Il secondo periodo del comma 4, dell'art. 4 delinea una **particolare disciplina applicabile a tutte le associazioni**.

Tale norma, in particolare, prevede che "si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserauti dalle rispettive organizzazioni nazionali".

La **norma** può essere **scissa in due parti distinte**.

La **prima** riconduce nell'ambito di applicazione dell'Iva le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate dall'associazione **a favore degli associati** verso il pagamento di corrispettivi specifici che possono assumere anche la forma di contributi associativi supplementari determinati in funzione delle singole cessioni o prestazioni.

Si tratta di una previsione da cui implicitamente emerge, da un lato, l'irrelevanza ai fini Iva delle quote associative ordinarie corrisposte dagli associati, dall'altro, l'imponibilità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi verso corrispettivi specifici a soggetti che non sono legati all'ente. Riguardo al primo aspetto, è opportuno precisare che le quote ordinarie non necessariamente devono essere di uguale ammontare per tutti gli associati, per non essere assoggettate al tributo. Anche le quote associative ordinarie stabilite in misura diversa, ad esempio in funzione della maggiore capacità contributiva, sono irrilevanti ai fini Iva, se non danno diritto a prestazioni differenziate.

La seconda parte prevede, invece, per taluni enti, tra i quali è importante ricordare ai nostri fini le associazioni assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, **una deroga a quanto appena affermato**.

In particolare, si esclude il carattere commerciale anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi verso corrispettivi specifici agli associati ecc.

L'esclusione dall'area della commercialità delle operazioni in questione opera, però, a condizione che:

- le attività siano effettuate "in conformità alle finalità istituzionali";
- l'atto costitutivo della associazione sia redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e contenga le clausole previste dal comma 7, dell'art. 4.

### **Adempimenti Iva dell'associazione di volontariato non iscritta**

L'associazione di volontariato non iscritta è **soggetto passivo Iva**, come le normali imprese<sup>1</sup>, limitatamente alle **attività fiscalmente considerate commerciali**.

Pertanto, relativamente a tali attività:

- è obbligata ad applicare l'imposta e a documentare le operazioni di natura commerciale attraverso l'emissione della fattura;
- deve adempiere alle formalità contabili e a quelle relative alle dichiarazioni periodiche e annuali;
- può detrarre l'Iva sugli acquisti connessi alle operazioni imponibili.

### **Detrazione Iva**

La detrazione è senza dubbio l'aspetto più importante dell'Iva, in quanto ha la funzione di eliminare qualsiasi incidenza economica dell'imposta sulle operazioni avvenute nel ciclo produttivo e distributivo.

**L'imposta pagata** dal soggetto passivo per gli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati nella propria attività commerciale non costituisce, infatti, un costo bensì un **credito verso l'erario da far valere in sede di liquidazione periodica** dell'imposta dovuta. I requisiti generali per la detraibilità dell'Iva sugli acquisti sono:

- l'inerenza dell'acquisto all'attività commerciale;
- aver assolto l'imposta;
- il fatto che l'imposta sia dovuta;

<sup>1</sup> Salvo opzione per il regime forfetario di cui alla legge n.398/1991.

• il fatto che l'imposta sia stata addebitata in fattura<sup>2</sup>. Il diritto alla detrazione, inoltre, non è generalizzato ma compete solo se i beni e i servizi acquistati o importati sono impiegati per realizzare operazioni soggette a imposta o a queste assimilate come le importazioni, i servizi internazionali, ecc.

Infatti il comma 2, dell'art. 19 stabilisce che il diritto alla detrazione dell'imposta non compete relativamente ai beni ed ai servizi che vengono utilizzati per realizzare operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta o escluse dal suo campo di applicazione<sup>3</sup>.

L'individuazione delle **operazioni esenti** non crea problemi particolari essendo il loro elenco contenuto nell'art. 10, del D.P.R. n. 633/1972.

Per quanto riguarda le **operazioni escluse** dal campo di applicazione del tributo, rientrano in questa categoria sia quelle indicate da specifiche disposizioni di legge (es. gli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma del D.P.R. n. 633/1972), sia quelle che non rientrano nel campo Iva per mancanza di uno o più dei requisiti richiesti dal tributo ai fini dell'imponibilità.

### Detrazione Iva nel caso degli enti non commerciali

Una particolare disciplina è prevista per la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti dagli enti non commerciali.

Ai sensi dell'**art. 19-ter, D.P.R. n. 633/1972**, tali enti, possono detrarre, con le regole e le riduzioni sopra analizzate in via generale, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

**Non** è, invece, **detraibile l'Iva assolta sugli acquisti relativi all'attività istituzionale**, in quanto in questo caso l'ente opera come un privato, e quindi riveste ai fini Iva la qualifica di consumatore finale.

La detrazione dell'imposta relativa agli acquisti "commerciali", inoltre, spetta alle seguenti **condizioni**:

- che l'attività commerciale o agricola sia gestita con **contabilità separata** da quella relativa alla attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del D.P.R. n. 600/1973.
- che la **contabilità istituzionale dell'ente**, se obbligatoria a norma di legge o di statuto, sia **regolarmente tenuta**<sup>4</sup>.

La **contabilità separata** è **richiesta** allo scopo di distinguere l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agri-

cole, che è detraibile, da quella relativa all'acquisto di beni o servizi fatti nell'esercizio dell'attività istituzionale, che non è detraibile; per i beni e servizi utilizzati promiscuamente è prevista la detrazione della relativa imposta per la parte imputabile, sulla base di criteri oggettivi, all'esercizio dell'attività commerciale o agricola. Riguardo a quest'ultimo aspetto, va rilevata, l'inapplicabilità nell'Iva, del criterio generale di ripartizione dei costi relativi a beni e servizi utilizzati promiscuamente, in base al rapporto tra l'ammontare dei proventi "commerciali" e l'ammontare complessivo di tutti i proventi, previsto per la determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette (art. 146 del Tuir). L'Iva assolta sull'acquisto di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola è ammessa in detrazione, infatti, solo per la parte analiticamente imputabile all'attività commerciale. È normale quindi che, con riferimento agli acquisti promiscui, la percentuale di costo deducibile sia diversa da quella di Iva detraibile.

Circa le **modalità di tenuta di una contabilità separata**, va detto che non è necessario tenere registri e scritture contabili separati per l'attività commerciale e per quella istituzionale. È sufficiente che il sistema contabile permetta di distinguere, ad esempio tramite l'utilizzo di appositi conti o sottoconti, la natura commerciale, non commerciale o mista, di ogni singola operazione.

La **"separazione" contabile dei fatti amministrativi** tra la sfera dell'attività commerciale e istituzionale può avvenire, pertanto, mediante l'adozione:

- di **due sistemi contabili distinti**, di cui solo quello relativo all'attività commerciale fiscalmente rilevante;
- oppure, di **un unico sistema contabile**, che attraverso l'utilizzo di accorgimenti pratici (ad es. colonne speciali, colori distinti, conti e sottoconti specifici), distingua le operazioni "istituzionale" da quelle "commerciali".

2 F.Tesoro, *Istituzioni di Diritto Tributario*, vol. 2 parte speciale, Utet, Torino, 1999, p. 219

3 A questa regola fa eccezione una vasta gamma di operazioni per le quali il comma 3 dell'art 19 riconosce il diritto alla detrazione, anche se le stesse non sono soggette ad imposta. Rientrano in tali categorie di operazioni, per esempio le cessioni all'esportazione, i servizi internazionali o connessi a scambi internazionali, le cessioni intracomunitarie, le cessioni di navi ed aeromobili ecc.

4 Per gli enti non commerciali non obbligati alla tenuta delle scritture contabili da norme di legge o statutarie, la sola tenuta delle scritture contabili dell'attività commerciale da diritto ad ottenere la detrazione dell'Iva corrisposta sugli acquisti.

Ad esempio, ai fini della **rilevazione degli acquisti nella contabilità Iva**, è possibile, in alternativa tenere:

- **due registri delle fatture di acquisto:** uno relativo agli acquisti commerciali, dove effettuare le liquidazioni periodiche ed uno relativo agli acquisti non commerciali, dove evidenziare l'Iva indetraibile;
- **un unico registro delle fatture di acquisto** dove annotare tutti i documenti di acquisto, ma separando in apposita colonna gli acquisti relativi alla attività non commerciale. In questa seconda ipotesi se il registro è tenuto con contabilità meccanizzata, si

ritiene sufficiente che la stampa evidenzi la causale di indetraibilità del tipo "operazione non commerciale"<sup>5</sup>.

La **sanzione** per la mancata tenuta, anche per l'attività istituzionale, di una contabilità regolare, è la **perdita del diritto alla detrazione dell'Iva** sugli acquisti, anche su quelli effettuati nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola.

5 Sull'argomento si veda: COLOMBO, G.M., – RAGGHIANI, S., *Enti non commerciali e Onlus*, Milano, 1999, pp. 216 – 217

## RIVISTE

# COOPERATIVE E CONSORZI

**Aspetti normativi e adempimenti del settore**

*Periodicità: mensile*

La rivista è uno strumento agile e flessibile, che affronta l'analisi degli aspetti civilistici, fiscali, contabili, previdenziali e giuslavoristici del settore con un taglio eminentemente operativo, dando spazio alla trattazione di casi concreti, e fornendo una serie di materiali, raccolti in rubriche, che potranno essere utilizzati dagli operatori nella prassi quotidiana.

Ogni numero della rivista propone le seguenti sezioni:

**Attualità:** articoli di opinione di autorevoli esperti del settore su tematiche attuali, corredati da esempi pratici e da tavole riassuntive

**Approfondimenti:** contiene approfondimenti su problemi controversi, non necessariamente di stretta attualità

**Aspetti istituzionali:** viene esaminata e commentata la modulistica tipica di cooperative (es. statuti, contratti ecc.)

**Schede operative:** è una sezione dedicata esclusivamente all'esame degli aspetti gestionali, amministrativi e contabili del settore (es. scritture contabili)

**Materiale di studio:** vengono raccolti documenti normativi, ministeriali e amministrativi propri del settore e analizzati, attraverso quadri sinottici, nei loro risvolti operativi

**Studio di un caso:** viene affrontato, con

taglio pratico ed operativo, lo studio di un caso concreto

**Normativa regionale:** contiene la rassegna normativa della principale legislazione regionale

**Quesiti:** raccoglie le risposte ai quesiti formulati dai lettori firmate dai più autorevoli esperti della materia

**Rassegna di documentazione:** per completare il quadro delle informazioni viene riportata la legislazione, nonché le sintesi di provvedimenti ministeriali e giurisprudenziali che riguardano gli argomenti trattati nel numero della rivista

**Agenda:** contiene le scadenze tipiche del settore

**Comprese nel prezzo dell'abbonamento:** due monografie di approfondimento su temi di grande interesse per gli operatori del settore e il servizio on-line consultabile all'indirizzo [www.ipsoa.it/cooponline](http://www.ipsoa.it/cooponline)

*Ipsoa, pagg. 64*

*Abbonamento annuale: € 128,00*

**Per informazioni**

- **Servizio Informazioni Commerciali**  
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)**

